



Luogo di emissione	Numero: 98/CSI_10	Pag. 1
Ancona	Data: 23/03/2009	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA
N. 98/CSI_10 DEL 23/03/2009**

Oggetto: L.R. n. 23 del 10.12.2003 art. 8: Applicazione del marchio "QM" alle produzioni biologiche e disposizioni integrative per i produttori biologici ai fini della certificazione a marchio "QM".

**IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA**

- . . . -
(omissis)

- D E C R E T A -

di **APPLICARE**, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 13/03/2006, il marchio "QM – Qualità garantita dalle Marche" alle produzioni biologiche;

di **CONSENTIRE** ai soggetti richiedenti il marchio "QM" e già in possesso di una certificata conformità aziendale ai requisiti della produzione biologica, la concessione in uso del marchio;

di **APPROVARE**, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 13/03/2006, le disposizioni integrative riportate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il presente atto viene pubblicato per estremi sul BUR della Regione Marche.

Luogo di emissione Ancona

IL DIRIGENTE
(Avv. Cristina Martellini)

- ALLEGATI -

All. 1: Disposizioni integrative alla normativa vigente riguardante la produzione biologica destinate ai concessionari e agli aderenti alla loro filiera ai sensi del Regolamento d'uso del



Luogo di emissione	Numero: 98/CSI_10	Pag. 2
Ancona	Data: 23/03/2009	

Marchio Regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche ”.

Allegato n. 1 al D.D.P.F. CSI_10 n. ____ del _____

Disposizioni integrative alla normativa vigente riguardante la produzione biologica destinate ai concessionari e agli aderenti alla loro filiera ai sensi del Regolamento d’uso del Marchio Regionale “QM – Qualità Garantita dalle Marche ”.

I concessionari e gli aderenti alla filiera costituita ai fini dell’utilizzazione del Marchio “QM - Qualità garantita dalle Marche” relativamente alla produzione conforme ai requisiti degli standard della produzione biologica hanno l’obbligo del rispetto delle seguenti norme integrative:

- a) rispettare il regolamento d’uso del marchio ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni
- b) attenersi alle responsabilità e alle modalità di gestione della filiera descritte in un documento condiviso da tutti gli attori della filiera; tale documento, indicato dal regolamento al punto II.5.2, può essere realizzato dal concessionario sotto forma di manuale o di un documento equivalente
- c) utilizzare il sistema informativo per la tracciabilità delle produzioni (Si.Tra.) oppure garantire attraverso software compatibili il flusso di informazioni ad esso necessario osservando le specifiche tecniche comunicate dalla Regione Marche e dall’ASSAM anche in relazione alle modalità di comunicazione al consumatore
- d) utilizzare il logo QM in tutti i casi in cui è prevista l’etichettatura, rispettando le modalità stabilite dalla DGR n. 1375 del 26/11/2007
- e) assoggettarsi al controllo di un Organismo di Certificazione indipendente, autorizzato dalla Regione Marche, con il quale abbiano precedentemente stipulato un apposito contratto ai fini degli adempimenti previsti per il “Marchio QM”.